



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE "SEMPLIFICATA"

del Centro Estero delle Camere di Commercio dell' Abruzzo
e
del Centro Regionale per il Commercio Interno

nell' Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio
Chieti Pescara

redatto ai sensi dell' articolo 2505 del Codice Civile.

INDICE

PREMESSA

- 1) Tipo, denominazione e sede dei soggetti partecipanti alla fusione
- 2) Motivazioni della fusione
- 3) Statuto dell' Azienda incorporante con le eventuali modificazioni risultanti dalla fusione
- 4) Rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché eventuale conguaglio in denaro
- 5) Modalità di assegnazione delle azioni o delle quote dell' Azienda incorporante
- 6) Data di partecipazione agli utili
- 7) Data di decorrenza giuridica
- 8) Data di decorrenza degli effetti contabili e fiscali
- 9) Vantaggi particolari a favore degli amministratori
- 10) Personale dipendente
- 11) Risorse economiche
- 12) Gestione contratti
- 13) Bilancio preventivo e consuntivo
- 14) Aspetti fiscali

Allegati



PREMESSA

Il presente Progetto, di cui la premessa costituisce parte integrante, riguarda la fusione per incorporazione delle Associazioni "Centro Estero delle Camere di Commercio dell'Abruzzo" e "Centro Regionale per il Commercio Interno" nell'Azienda speciale "Agenzia di Sviluppo" della Camera di Commercio Chieti Pescara (di seguito, rispettivamente, anche Azienda o Azienda speciale e Camera) disposta dalla Giunta della Camera di Commercio Chieti Pescara con Deliberazione n. 54 del 21.06.2019.

L'Azienda Speciale è costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 quale organismo strumentale della Camera stessa; non è sottoposta a procedure concorsuali, non si trova in stato di liquidazione né in condizioni ostative alla fusione.

Il Centro Estero delle Camere di Commercio dell'Abruzzo ed il Centro Regionale per il Commercio Interno (di seguito anche Centri) sono Associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica, prive di capitale sociale, caratterizzate da autonomia patrimoniale imperfetta e costituite a norma dell'art. 36 del codice civile con atto libero e volontario a carattere negoziale formalizzato nello Statuto.

A seguito del recesso esercitato dalla Camera di Commercio di L'Aquila in ottemperanza alla Deliberazione di Giunta n. 134 dell'11.12.2018 ed alla Deliberazione di Giunta n. 135 dell'11.12.2018, la Camera di Commercio Chieti Pescara è attualmente l'unico socio dei Centri.

Si tratta, di conseguenza, di un caso particolare di fusione semplificata tra "società" aventi gli stessi soci, con le medesime quote ed i medesimi diritti: la Camera di Commercio Chieti Pescara.

Per interpretazione pressoché univoca della dottrina (si veda: massima del Consiglio notarile di Milano del 18 marzo 2004 – studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 204-2009/1) risulta applicabile la procedura semplificata di cui all'art. 2505 c.c..

La fattispecie è assimilata al caso di incorporazione di società interamente possedute.

Vengono, quindi, meno le disposizioni dell'art. 2501-ter primo comma numeri 3), 4) e 5) e, di conseguenza, non vi è luogo all'indicazione:

- del rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché dell'eventuale conguaglio in denaro;
- delle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- della data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili.

Inoltre, non occorre né la relazione di cui all'art. 2501-quinquies c.c. predisposta dall'organo amministrativo dei tre soggetti partecipanti alla fusione, né la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c. .

È stata esercitata l'opzione di rinuncia alla predisposizione della situazione patrimoniale delle Aziende partecipanti alla fusione redatta dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2501-quater, comma 3, c.c..

Per effetto dell'applicazione dell'art. 2505-quater c.c., i termini di cui agli artt. 2501-ter, comma 4, e 2501-septies, comma 1, c.c. sono ridotti alla metà, ovvero pari a 15 (quindici) giorni.

Per effetto dell'applicazione dell'art. 2505-quater c.c., il termine di cui all'art. 2503, comma 1, è ridotto alla metà, ovvero pari a 30 (trenta) giorni.

È fatta rinuncia al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra la pubblicazione sul sito internet del Progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter, comma 4, e 2505-quater c.c..

E' fatta rinuncia al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra il deposito degli atti presso la sede delle aziende partecipanti alla fusione (o la pubblicazione sul sito internet delle stesse) e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-septies, comma 1, e 2505-quater c.c..

1) Tipo, denominazione e sede dei soggetti partecipanti alla fusione

Azienda incorporante:

Azienda Speciale AGENZIA DI SVILUPPO della Camera di Commercio Chieti Pescara

Sede legale: CHIETI (CH), Piazza G.B. Vico, 3 - 66100

C.F./Partita IVA: 02152230690, REA n. CH-408606

